



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 66 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2014/106 CC NAS RG del 05.06.2014

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2014/106 CC NAS RG del 05.06.2014, ore 11,00 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione igienico-sanitaria effettuata dal M.A.s. UPS CARUSO Vincenzo unitamente al M.A.s. UPS ROMANO Giuseppe (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), in data 02.06.2014 ore 08,45 presso la casa di riposo all'insegna "CROCE AMICA" sita in Vittoria (RG), via G. Santoro, n.° 35, della quale risulta titolare e legale rappresentante la Sig.ra OCCHIPINTI Francesca, nata a Vittoria il 30.08.1967 ed ivi residente in via Farini n.° 86;

Atteso che in seguito all'ispezione anzidetta è stata rilevata a carico della stessa la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004 e 853/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs 6 novembre 2007, n.° 193 per **"avere, arbitrariamente attivato un laboratorio di produzione pasti per gli ospiti della casa di riposo, omettendo di presentare la prescritta D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) o S.C.I.A. (Segnalazione Comunicazione Inizio Attività) alla competente ASP di Ragusa continuando ad esercitare priva della prescritta ex autorizzazione sanitaria"**;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 3.000,00, pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;


Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 16.06.2014, ore 14,00, alla Sig.ra OCCHIPINTI Francesca, nella qualità di titolare della casa di riposo, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 3.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Che all'atto della notifica del suddetto verbale la Sig.ra Occhipinti NULLA dichiara in calce al verbale;

Visti gli scritti difensivi presentati dalla Sig.ra OCCHIPINTI Francesca, nella qualità di titolare della casa di riposo tramite la D.ssa Gianna Palacino con nota prot. n.° E - 0013865 del 11.07.2014 ove si allega, tra le altre cose, il parere Igienico Sanitario prot. n.° 834/SAIV del 19.11.2012, il Decreto Presidenziale 29.6.1988 che indica gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla L.R. 9.5.1988 n.° 22, la nota assessoriale n.° 17398 del 22.4.2010 sugli standard, ed un quesito dell'assessorato enti locali del 16.2.2000;

Viste le controdeduzioni a firma del Luogotenente Giuseppe FARACI, Comandante Int. del NAS di Ragusa ed i documenti allegati, acquisite al prot. n.° E- 0014482 del 17.07.2014 in cui si evidenziano le motivazioni per cui il ricorso proposto dalla Sig.ra Occhipinti non può essere accolto;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra OCCHIPINTI Francesca, nella qualità sopra descritta, per la seguente motivazione:



La norma comunitaria introdotta dal Regolamento CE 852/2004 dispone la registrazione degli stabilimenti e la cooperazione degli operatori del settore alimentare per consentire alle autorità competenti di effettuare in modo efficace i controlli ufficiali a tutela della salute pubblica.

Detta norma, nell'individuare l'*ambito di applicazione* della stessa, all'art. 1 comma 2, indica espressamente gli ambiti esclusi dalla applicazione della normativa comunitaria in questione ove non sono indicate strutture quali quella in esame o, comunque, ambiti a queste strutture riconducibili.

Basterebbe solo ciò per escludere l'applicabilità di ogni altra norma di grado inferiore in contrasto con il dettato comunitario previsto dal Regolamento CE 852/2004.

Tuttavia sembra che neanche le norme richiamate a difesa del trasgressore si discostino dal principio anzidetto.

Infatti, il Decreto Presidenziale del 29.6.1988, che indica gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale n.° 22/86, allorché fa riferimento agli standard della Comunità Alloggio per minori, inabili ed anziani, pur non indicando l'ambiente cucina e la produzione e trasformazione dei pasti a favore degli ospiti, in effetti non esclude la possibilità che possa esserci una attività del genere in queste strutture. Pertanto, ove nell'organizzazione si aggiunga anche la preparazione dei pasti per gli ospiti, questa attività non potrà che essere regolata dalla normativa di riferimento che è quella comunitaria citata.

In relazione alla nota prot. n.° 17398 del 22.04.2010 dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, che costituisce atto di indirizzo sugli standard strutturali della L.R. 22/86 e del citato D.P.R. 29.06.1988, prodotta dal ricorrente in sua difesa, si ritiene che anch'essa non conduca alla esclusione della violazione.

Detta nota, infatti, rivolgendosi agli uffici preposti all'accertamento dei requisiti ex art. 26 e 28 L.R. n.° 22/86, chiarisce che la valutazione degli standard strutturali va fatta con *flessibilità*, per cui rivolge un invito ad una minima tolleranza di essi. In particolare, per la cucina suggerisce di non fare riferimento alle dimensioni minime degli altri ambienti utilizzati e a quant'altro previsto per altri servizi residenziali. Nulla invece dice, nè poteva dire, essendoci già una norma comunitaria di carattere generale e sovraordinata che disciplina la materia, in merito alla disciplina della preparazione dei pasti nella cucina medesima.

Pertanto, si deve far riferimento comunque alla norma comunitaria, che impone la DIA allorché si producano alimenti per terzi.

Discorso diverso sarebbe stato nel caso in cui gli ospiti della struttura provvedessero autonomamente alla preparazione dei pasti; circostanza questa affermata dalla difesa ma contraddetta dai fatti, nella fattispecie in esame, ove sono gli operatori della struttura medesima che provvedono (e non risulta diversamente) alla preparazione dei pasti.

E' significativo, infine, che la modulistica presente nel sito ufficiale della Regione Sicilia Mod. Roc. 03 (allegato n.° 2 alle rapporto del NAS) prevede di **allegare copia della DIA/SCIA ai fini della registrazione dell'impresa alimentare (CE n.° 852/2004) se nella struttura si producono e/o somministrano pasti nonché tale attività venga svolta con piena consapevolezza degli obblighi derivanti dalla normativa sull'autocontrollo basato sul sistema HACCP.**

Pertanto, pur rigettando la richiesta di annullamento del verbale formulata negli scritti difensivi si ritiene equo accogliere la richiesta di applicazione del minimo edittale della pena in quanto trattasi di prima violazione, che non ha comunque arrecato pericolo alla salute degli ospiti.

Si ritengono valide le ragioni addotte per accogliere la rateizzazione della sanzione in 12 mensilità.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;



Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;


VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)






VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra OCCHIPINTI Francesca, in premessa generalizzata, il pagamento della somma totale di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (si applica una sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

alla stessa, di versare la seguente somma di € 1.566,00 (euro millecinquecentosessantasei/00) così distinta:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

In accoglimento della richiesta di rateizzazione espressa negli scritti difensivi si autorizza il pagamento della sanzione come sopra applicata nella misura di 12 rate mensili di €. 130,50.

Dette somme devono essere pagate la prima entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e le successive a regolare cadenza mensile.

Si dispone che il trasgressore provveda mensilmente ad esibire copia dell'attestazione di avvenuto pagamento all'Ufficio Sanzioni di Piazza Igea, 1.

Il pagamento delle rate dovrà avvenire tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

Ove non si provveda entro 30 giorni al pagamento della prima rata o delle rate successive, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig.ra OCCHIPINTI Francesca, nata a Vittoria il 30.08.1967 ed ivi residente in via Farini n.° 86, nella qualità di titolare della casa di riposo “CROCE AMICA” sita in Vittoria (RG), via G. Santoro, n.° 35;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando NAS di Ragusa, cap 97100 via Perlasca n.° 2 Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 26 AGO. 2014

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò

